



Al Dirigente dell'uff.Reg.Lavoro-sede  
Al Direttore dell' Usr Sicilia-sede  
All'Assessore Regionale al lavoro-sede  
All'Assessore Regionale alla pubblica-Istruzione-sede  
Ai Dirigenti Scolastici della Sicilia  
Al Personale interessato

**Confederazione Unitaria di Base Sicilia**

**Sindacato Scuola Università Ricerca**

[cubsindacatosiciliacatania@gmail.com](mailto:cubsindacatosiciliacatania@gmail.com) - [cubscuolasicilia-ada@pec.it](mailto:cubscuolasicilia-ada@pec.it)

Oggetto: applicazione al comparto Scuola delle Circolari Ministeriali n. 620 del 28/3/22 e n. 659 del 31/3/22 contenenti chiarimenti al Decreto-legge 24 /22

La scrivente Organizzazione Sindacale Cub Sur, a seguito di una attenta lettura delle sopracitate Circolari esplicative del D.L. 24/ 22 in merito all'obbligo vaccinale del personale docente,

### **CHIEDE**

la convocazione del Direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. presso l'Ufficio del Lavoro della Regione Sicilia onde procedere a dovuti chiarimenti sullo stato giuridico del personale della scuola che, riadempito in servizio dall'1 aprile 22, essendo qualificato come "inadempiente all'obbligo vaccinale" , si troverà "demansionato" (non potendo esercitare gli obblighi frontali e funzionali derivanti dal ruolo di docente) e obbligato allo svolgimento di un orario di servizio di 36 ore (in luogo delle 18, 24 o 25 ore di servizio prestate rispettivamente da tutti gli altri docenti delle scuole secondarie, primarie e dell'infanzia). Si segnalano violazioni normative e contrattuali derivanti dalla illecita applicazione al personale inadempiente all'obbligo vaccinale delle disposizioni contrattuali previste dal CCNI del 25 giugno 2008 per il personale inidoneo all'insegnamento. L'illecita applicazione analogica di tali norme contrattuali agli inadempienti all'obbligo vaccinale è stata giustificata dal MIUR col ricorso all'istituto dell'analogia juris di cui all'art. 12 delle cd. preleggi. Si rappresenta sin d'ora come, in materia di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, la Corte di Cassazione abbia reiteratamente e costantemente "escluso il ricorso all'applicazione analogica, atteso che anche nel contratto collettivo le disposizioni in esso contenute conservano pur sempre la loro originaria natura contrattuale e non consentono conseguentemente il ricorso all'analogia, che è un procedimento di integrazione ermeneutica consentito, ex art. 12 preleggi, con esclusivo riferimento agli atti aventi forza o valore di legge" (cfr., da ultimo, Cass. Civ. – Sez. Lav. n. 8621/2020).

Tra l'altro, si evidenzia come nel parere espresso attraverso le citate circolari, si sostenga erroneamente che i ruoli della dirigenza scolastica e dei servizi generali amministrativi, tecnici ed ausiliari NON siano in stretto contatto con gli studenti e l'utenza. Certi di riscontro da parte degli Uffici preposti, si chiede la convocazione delle parti onde evitare lo svilupparsi di azioni di contenzioso e di vertenzialità diffusa da parte del personale oggetto della definizione di "inadempiente all'obbligo vaccinale". La Cub Sur Sicilia indica come responsabili del procedimento per gli aspetti giuridici e negoziali il Coordinatore regionale e gli avvocati Serafina Lentini, Paolo Biagio Mortellaro, Vito Passalacqua, Maria Palazzolo. All' azione vertenziale collettiva partecipano Cub Sur Sicilia, A.D.A Associazione Docenti ed ATA, Comitato " Officina delle Idee" (province siciliane) RSU e Delegati di Cub Sur, Messina, Catania, Palermo, Caltanissetta/ Enna" Comitati della Cub Sur Liceo Concetto Marchesi (Mascalucia- Ct) Cub Sur Ali Terme, Cub Sur Area del Milazzese, Cub Sur Barrafranca, Cub Sur Politecnico del Mare Ct, Cub Sur Coordinamento degli Istituti Alberghieri Sicilia, Cub Sur Calatino- Sud Simeto.

**Per Cursur Sicilia Prof. Francesco Tomasello [franktomas59@gmail.com](mailto:franktomas59@gmail.com) 338 7324232.**